

RESPONSABILITÁ CIVILE GENERALE

F.I.E.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza n° 2061.32.001149 Edizione 07/2007

II presente allegato (MOD. RCG 2 - ED. 07/2007) è parte integrante della polizza MOD. RCG 1 - ED. 12/2010

AGENZIA DI GENOVA MARE ASSICUR.MARE SAS DI PASTORELLI & LAUTIERI

VIA RIMASSA 64/6 16129 GENOVA
Telefono 010/59.555.31
Fax 010/59.69.621
E-mail genovamare@cattolica.it



COPERTURA TESSERATI Federazione Italiana escursionismo

Capitolato di polizza N. 2061.32.001149 Forma parte integrante della presente polizza l'allegato Condizioni generali di Assicurazione Responsabilità Civile Generale mod RCG2 Ed

Si definiscono

ASSICURATI

I tesserati della Federazione Italiana Escursionismo, atleti e non atleti, intendendosi per tali i titolari della tessera nominativa, numerata e datata.

Detta tessera, titolo che costituisce diritto alla presente garanzia assicurativa, è rilasciata a cura della Federazione Italiana Escursionismo, a mezzo dei suoi Organi centrali e periferici (Comitati regionali, Provinciali, Territoriali e Società affiliate) specificamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.

<u>Art . 1) OGGETTO DELLA GARANZIA</u>

Cattolica si obbliga a tenere indenne i Tesserati della Federazione Italiana Escursionismo di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- Morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:
 - a) attività sportiva, ricreativa, formativa e associativa in genere, compresi i relativi allenamenti e la partecipazione a gare e manifestazioni ed iniziative sportive, ricreative, culturali e turistiche, riunioni.
 - b) partecipazione a gare e manifestazioni sportive, anche se organizzate da altri Enti purché in collaborazione e/o in accordo con la Federazione Italiana Escursionismo e contemplate nei calendari sportivi della Contraente.
 - c) partecipazione a manifestazioni internazionali se svolte in Europa e promosse e/o organizzate dalla Federazione Italiana Escursionismo.



Art. 2) QUALIFICA DI TERZI

A deroga di quanto indicato alla Condizione Speciale R38) sono considerati terzi nei confronti della Federazione Italiana Escursionismo :

- i Tesserati
- i collaboratori in genere, anche non tesserati

I Tesserati della Federazione Italiana Escursionismo sono inoltre considerato terzi fra di loro limitatamente a morte e lesioni personali e per i soli esborsi eccedenti la garanzia prestata con la N 2061/31/1365

<u>Art. 3) PERSONE NON CONSIDERATE TERZI</u>

A deroga di quanto stabilito all' art. R14) non sono considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente, ad eccezione di quei casi riguardanti morte e lesioni personali qualora il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento di una manifestazione o di un allenamento sportivo ai quali partecipino contemporaneamente danneggiante e danneggiato.

<u>Art. 4) DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA</u>

La copertura assicurativa a favore di ogni singolo tesserato decorre dalle ore 24.00 del giorno del tesseramento e cessa al 31 dicembre successivo di ogni anno.

Art. 5) DANNI ESCLUSI

Fermo quanto stabilito all'art. R16, l'assicurazione non vale altresì per i danni:

- derivanti da gestione di spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per feri, parcheggi, esercizi commerciali in genere
- alle cose in consegna e custodia e alle attrezzature ed impianti sportivi e non, utilizzati per lo svolgimento dell'attività



Art. 6) PREMIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

<u> </u>
Il premio lordo si intende stabilito in € per Tesserato e per periodo assicurativo, così come definito all' art. 2)
Il premio minimo annuo lordo di polizza comunque dovuto alla Società per ciascun anno assicurativo è fissato in € calcolato su il numero di tesserati.
Entro la data del 31 DIESMBRE di ciascun anno assicurativo la Contraente è tenuta a fornire alla Società elenco nominativo, sottoscritto dal legale rappresentante, dei Tesserati e il numero effettivo dei Tesserati relativo al periodo considerato, affinché la Società possa procedere alla Regolazione del premio.
La mancata comunicazione da parte della Contraente entro il termine stabilito dei dati occorrenti per la regolazione, costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
Le differenza attive risultanti dalle regolazioni comunicate dalla Società, devono essere pagate entro e non oltre il <u>ろんりにもの日ほと</u> di ogni anno.
Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ovvero, il pagamento della differenza attiva dovuta, Cattolica può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per Cattolica di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Per i contratti cessati, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Cattolica, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Cattolica ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie Resta inteso che in nessun caso la somma dovuta a titolo di premio minimo potrà essere inferiore al premio di una intera annualità al netto della regolazione.
A parziale deroga di quanto sopra indicato si conviene espressamente fra le Parti che qualora non siano rispettati i termini di pagamento della regolazione premio i danni occorsi nel periodo intercorrente tra la data del e la data del non saranno ritenuti indennizzabili ai sensi artt.ex 1341 e 1342 cc.

Art. 8) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI RESISTENZA

Cattolica assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Cattolica ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la tra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Cattolica non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art, 9) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Qualora a favore dell' assicurato al momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- se il rischio non fosse garantito nelle predette assicurazioni, ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente polizza, saranno operanti i capitali e/o massimali e le condizioni previste dalla presente polizza
- se il rischio fosse garantito e liquidate in base alle predette altre assicurazioni, ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'inero danno, la presente polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente polizza.



Art. 10) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Ad integrazione e parziale modifica di quanto stabilito all' art. R7) delle Condizioni generali di assicurazione in caso di sinistro la Contraente deve darne avviso scritto alla Compagnia entro trenta giorni lavorativi dalla data dell'evento.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e ove esistano dei testimoni, nonché la data, il luogo e la causa del sinistro. La Contraente deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi la sinistro e ogni eventuale richiesta di risarcimento.

La Compagnia si riserva il diritto di effettuare indagini o accertamenti .

Art. 11) RESCINDIBILITA 'ANNUALE

La presente polizza è stipulata per la durata di anni UNO...con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2010 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2011 Si conviene tuttavia che le Parti possono recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 60 giorni e con lettera raccomandata.

Art. 12) CLAUSOLA DI COLLEGAMENTO - POLIZZA INFORTUNI

La presente polizza è collegata alla polizza n. 2061/31/1365

La validità della presente polizza è subordinata alla validità della polizza collegata, e cesserà pertanto ogni effetto in caso di cessazione o invalidità della polizza n. 2061/31/1365.







Contratto di Responsabilità Civile Generale Responsabilità Civile Generale



NOTA INFORMATIVA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Addetti Assicurato Assicurazione Società

Contraente

Cose Durata

Franchigia

Indennizzo Polizza Premio Scoperto

Sinistro

l soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i collaboratori dipendenti e non.

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Il contratto di assicurazione.

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed

è tenuto al pagamento del premio. Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Determinata concordemente tra le parti al momento della stipula del

contratto stesso ed indicata sulla scheda di polizza.

La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura

fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

La somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro.

Il documento che prova l'assicurazione.

La somma dovuta dal Contraente a Cattolica.

La percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni

sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

MOD. RC G 5 - ED. 12/2010

- art. R39 "Stabilimenti balneari":
- art. R40 "Cinematografi, teatri";
- art. R41 "Night clubs Discoteche Sale da gioco -Circoli ricreativi/culturali";
- art. R42 "Riserve di caccia Riserve di pesca"; art. R43 "Velocipedi";
- art. R44 "Cacciatori";
- art. R45 "Trattamenti chimici";
- art. R46 "R.C. della famiglia";

- art. R47 "Proprietà e conduzione di fabbricati";
- art. R48 "Lavoro presso Terzi";
- art. R49 "Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento";
- art. R50 "Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati":
- art. R51 "Detenzione e impiego di esplosivi";
- art. R52 "Lavori edili e stradali".
- dalle Condizioni particolari di assicurazione (operanti soltanto se espressamente richiamate nello stampato MOD. RCG1) comprese tra l'art. RA1) e l'art. RZ) e precisamente:
- RA1) "Cessione di lavori in subappalto (limitatamente alle imprese edili)"
- RA2) "Cessione di lavori in subappalto (limitatamente alle imprese edili)";
- RB) "Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti";
- RC) "Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.";
- RH) "Danni cagionati da prestatori di lavoro temporaneo (Lavoro interinale L.196/97)";
- RI) "Infortuni subiti da prestatori di lavoro temporaneo (Lavoro interinale L.196/97)";
- RL) "Danni a mezzi sotto carico o scarico";
- RM) "Danni a condutture ed impianti sotterranei";
- RN) "Danni da cedimento o franamento del terreno";
- RO) "Danni da interruzioni o sospensioni di attività";
- RP) "Danni da furto";

- personale di RQ) "Responsabilità civile dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (Legge n.196), 24/06/1997 lavoratori atipici parasubordinati (Legge 08/08/1995 n.335)";
- RR) "Inquinamento accidentale";
- RS) "R.C. del committente ai sensi del D.Lgs. 494/96":
- RT) "Danni a veicoli";
- RU) "Qualifica di terzi a dipendenti di altre imprese, a fornitori, clienti, consulenti";
- RV) "R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore";
- RX) "Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata";
- RW) "Responsabilità civile postuma da posa in opera e manutenzione di impianti";
- RZ) "Rischi Complementari".

Limitazioni ed esclusioni

Esclusioni

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. R16 delle condizioni generali di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - la garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- da proprietà o uso di:
 - 1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore; 2
 - aeromobili:
 - veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle 4. disposizioni in vigore;
- consequenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento:
- alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; e)
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- a condutture ed impianti sotterranei;
- i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- da furto: j)
- a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 1784 1785 bis e 1786 del Codice Civile; k)
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;

MOD. RC G 5 - ED. 12/2010

stampata in data 29/12/2010

3/9

Polizza nº 2061.32.001149





- l'esclusione h) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione particolare "Danni a condutture ed impianti sotterranei" di cui all' art. RM delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
- l'esclusione i) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione particolare "Danni da cedimento o franamento del terreno" di cui all' art. RN delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:
- l'esclusione q) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione particolare "Danni da interruzioni o sospensioni di attività" di cui all' art. RO delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
- l'esclusione j) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione particolare "Danni da furto" di cui all' art. RP delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
- l'esclusione b) punti 1, 2 e 3 non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione particolare "Inquinamento accidentale" di cui all' art. RR delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:
- l'esclusione g) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione particolare "Danni a veicoli" di cui all' art. RT delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
- l'esclusione n) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione particolare "Responsabilità civile postuma da posa in opera e manutenzione di impianti" di cui all' art. RW delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Per la disciplina delle esclusioni relative alle terze parti si rimanda all' articolo R14 delle condizioni generali di assicurazione.

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. R22 delle condizioni generali di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio – la garanzia R.C.O. non copre la responsabilità per i danni:

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive:
- d) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto:
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) derivanti da insalubrità dei locali.
- h) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Si precisa che:

l'esclusione b) è parzialmente derogata dalla condizione speciale "Detenzione e impiego di esplosivi" di cui all'art. R51 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, quando essa sia riferita al rischio "detenzione e impiego di esplosivi".

AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle seguenti clausole / garanzie aggiuntive previste dalle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:

- art. R7 "Obblighi in caso di sinistro";
- art. R13 "Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Tersi (R.C.T.)":
- art. R14 "Persone non considerate terzi";
- art. R15 "Estensione territoriale R.C.T."
- art. R16 " Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.";
- art. R17 "Regolazione del premio"
- art. R18 "Gestione delle vertenze Spese di resistenza";
- art. R20 "Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)";
- art. R21 "Estensione territoriale R.C.O.";
- art. R22 " Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.";
- art. R23 "Animali";
- art. R24 "Mezzi sgombraneve";
- art. R25 "Acquedotti Canali ad uso irriguo -Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole";
- art. R26 "Gas di petrolio liquefatti GPL";

MOD. RC G 5 - ED. 12/2010

stampata in data 29/12/2010

5/9

Polizza nº 2061.32.001149





Al fine di far meglio comprendere il meccanismo di funzionamento delle suddette limitazioni, si riporta il seguente caso da utilizzare come esempio per analoghe limitazioni presente negli articoli sopra menzionati.

Esempio:

"Nell'attività di distributore di carburante, nell'ipotesi di un danno all'automobile di un cliente pari ad €. 1.000 causato da un errore nel carburante immesso in fase di riformimento effettuato dal gestore, essendo previsto dall'art. R27 delle condizioni generali di assicurazione una franchigia di 250 €uro - il risarcimento corrisposto all'assicurato sarebbe pari a 750 €uro (al netto della franchigia contrattuale)".

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si rinvia all'art. R1 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio.

Si rinvia agli articoli R5 ed R6 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.

"A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha un esempio di circostanza che determina un aggravamento del rischio quando venga assicurata una impresa edile che dichiara di effettuare solamente attività di ristrutturazioni e manutenzioni edili, e col tempo, cominciasse ad effettuare anche costruzioni ex novo."

"A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha un esempio di circostanza che determina una diminuzione del rischio quando venga assicurata una impresa edile che dichiara di effettuare costruzioni edili, e col tempo, si limitasse ad effettuare solo ristrutturazioni e manutenzioni di fabbricati."

6. Premi

Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite (che possono essere, alternativamente: unica alla sottoscrizione, trimestrali, quadrimestrali, semestrali, annuali, temporanee). Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente a Cattolica.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, <u>non trasferibile</u>, intestato o girato a Cattolica o all'agente in qualità di agente Cattolica:
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario Cattolica o l'agente in qualità di agente Cattolica;
- denaro contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

AVVERTENZA: La Società e/o l'intermediario possono applicare sconti sul premio di Tariffa sulla base di valutazioni tecnico-commerciali.

Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi ai premi si rinvia all'art. R3 delle condizioni generali di assicurazione.

7. Rivalse

AVVERTENZA: La Società può rivalersi verso i terzi responsabili del danno una volta che questo sia stato liquidato. Si rinvia, per la disciplina dei presupposti e per una più completa descrizione degli effetti nei confronti del contraente all'art. 1916 del codice civile.

AVVERTENZA: La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato stesso di prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle vertenze sia in sede giudiziale, sia civile che penale e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Si rinvia, per la disciplina degli aspetti di dettaglio, all'art. R18 delle condizioni generali di assicurazione.

Polizza nº 2061.32.001149

lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato


Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto si rinvia al seguente articolo delle condizioni generali di assicurazione:

- art. R18 "Gestione delle vertenze – Spese di resistenza".

AVVERTENZA: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

II legale rappresentante Dott. Mazzucchelli Giovan Battista





INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nº 196 e successive modificazioni (di seguito chiamata Legge)

I. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI

I Suoi dati personali, forniti da Lei o da altri per suo conto, sono utilizzati da Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa allo scopo di:

- emettere e dare esecuzione al contratto di assicurazione, ivi compresa la gestione e la liquidazione dei sinistri e l'assistenza alla clientela;
- qualora necessario, ridistribuire il rischio derivante dalla stipula del contratto di assicurazione, mediante la conclusione di contratti di coassicurazione e di riassicurazione;
- adempiere a obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie, connessi con l'attività assicurativa.

Tali dati, senza i quali non potremmo dar corso al contratto di assicurazione, si riferiscono alle seguenti categorie: dati anagrafici e altri elementi di identificazione personale, dati attinenti il rischio o il servizio assicurato ivi compresi eventuali dati personali sensibili, dati relativi alle modalità del pagamento premi e del risarcimento sinistri.

II. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI, INFORMATIVI E **PROMOZIONALI**

Qualora Lei acconsenta, i Suoi dati personali, a esclusione di quelli sensibili, saranno utilizzati da Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa al fine di:

- rilevare la qualità dei servizi e/o i bisogni della clientela e svolgere indagini statistiche;
- svolgere attività promozionale dei propri prodotti e servizi e di quelli di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

In aggiunta questi Suoi dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni per il perseguimento, da parte delle stesse, delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali.

La mancata prestazione del consenso avrà come unica conseguenza l'impossibilità di trattare i Suoi dati per tali fini e non produrrà alcun impedimento all'esecuzione del contratto di assicurazione.

III. MODALITA' D'USO E CIRCOLAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per gli scopi sopra indicati, utilizzando supporti cartacei e informatici. È previsto l'utilizzo del telefono e della posta elettronica.

Il trattamento dei Suoi dati personali è svolto direttamente dagli incaricati preposti di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e di altri soggetti, in taluni casi operanti all'estero, che collaborano con la stessa e che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa e assicurativa. A essi vengono trasmessi solo i Suoi dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

Si tratta, in modo particolare, di: intermediari di assicurazione e riassicurazione, società di assicurazione e riassicurazione; consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliare

MOD, PRIVACY 6 - ED. 10/2008



stampata in data 29/12/2010



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nº 196 e successive modificazioni

Preso atto delle informazioni che Le abbiamo comunicato in relazione al trattamento dei Suoi dati personali:

Consenso per l'utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi

Per poter emettere e dare esecuzione al contratto di assicurazione, nonché all'eventuale ridistribuzione del rischio, e per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie, è necessario che Lei consenta per iscritto a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa di:

•	utilizzare	i Suoi da	ti personali,	compresi	quelli	sensibili
---	------------	-----------	---------------	----------	--------	-----------

comunicarli alle categorie di enti terzi specificati nell'informativa;

trasferirli all'estero.

SI	
O.	

NO

Consenso per l'utilizzo dei dati personali per scopi statistici, informativi e promozionali

Inoltre, come già specificato, Lei può decidere liberamente di dare o meno il Suo consenso a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa per l'utilizzo dei Suoi dati personali (a esclusione di quelli sensibili) per scopi statistici, informativi e promozionali; tale consenso è utile per migliorare i servizi e farLe conoscere nuovi prodotti della nostra azienda e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

Le ribadiamo che il Suo consenso è del tutto facoltativo e il Suo rifiuto non produrrà alcun impedimento all'esecuzione del contratto di assicurazione.

In particolare, Lei può consentire a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa di utilizzare i Suoi dati personali (a esclusione di quelli sensibili) per:

 rilevare la qualità dei servizi e/o i bisogni de statistiche, anche tramite società terze inca 	SI	NO NO	
realizzare iniziative promozionali;	SI		
 comunicarli alle altre società del Gruppo svolgimento delle medesime finalità statisti 	o Cattolica Assicurazioni, per lo iche, informative e promozionali.	SI	NO
Luogo e data	_ N° documento (polizza,	proposta)
CONTRAENTE Nome e cognome (leggibile)	Firma		
ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DAL CO (ad esempio: assicu	ONTRAENTE) PRESENTI NEL CONTF urato, conducente, altro)	RATTO	
Nome e cognome (leggibile)	Firma		
No.			



DEFINIZIONI

Definizioni valide per l'assicurazione in generale

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

Addetti

I soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i collaboratori dipendenti e non.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Cattolica

La Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa brevemente denominata anche Cattolica Assicurazioni Soc. Coop..

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Franchigia

La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Cattolica.

Scoperto

La percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza n° 2061.32.001149

stampata in data 29/12/2010

MOD. RCG 2 - ED. 07/2007

Art. R8 - Recesso in caso di sinistro

Cattolica può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Tale facoltà è concessa anche all'Assicurato, che rivesta la qualifica di "consumatore" (sulla base della definizione data dal comma 2 dell'articolo 1469 bis del Codice Civile); ossia quando un Assicurato sia una persona fisica e il contratto assicurativo sia stipulato al di fuori dell'ambito di un'attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso Cattolica restituirà al Contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

Art. R9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. R10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. R11 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

Art. R12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

j) da furto;

- k) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783 1784 1785 bis e 1786 del Codice Civile:
- I) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute:
- m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
- n) cagionati da:
 - 1. prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
 - 2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico:
 - 3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori.
- o) derivanti da:

proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata.

- p) derivanti da:
 - 1. detenzione o impiego di esplosivi;
 - 2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- s) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa:
- t) provocati da campi elettromagnetici;
- u) consequenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- v) derivanti da umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali.

Art. R17 - Regolazione del premio (operante soltanto se espressamente previsto nello stampato MOD. RCG 1)

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati e interinali;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);

Polizza nº 2061.32.001149

stampata in data 29/12/2010

MOD. RCG 2 - ED. 07/2007

Estensione di garanzia responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

(Operante soltanto se espressamente indicato il relativo massimale nello stampato MOD. RCG 1)

Art. R20 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) Cattolica si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e dell'art. 13 del D. Lgs n° 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da

lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 Giugno 1965, e del D. Lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5 %.

La garanzia R.C.O., vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14

della Legge n° 222 del 12 Giugno 1984.

Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i Soci e i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Art. R21 - Estensione territoriale (R.C.O.)

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. R22 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni:

a) consequenti a malattie professionali;

b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;

- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze radioattive:
- d) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

- uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- f) provocati da campi elettromagnetici;

g) derivanti da insalubrità dei locali;

h) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

legge (licenza, autorizzazione, ecc.).

Art. R27A - Distributori di carburante in genere - Stazione di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico - Autorimesse - Autosili - Parcheggi

L'assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti occorrenti per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A parziale deroga dell'art. R16 lett. c) e d) delle Condizioni Generale Responsabilità Civile, l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni ai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività assicurata, e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.

A parziale deroga dell'Art. R16 lett. n) punto 1 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati dal carburante venduto, restando esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni mezzo danneggiato.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto o incendio.

Art. R27B - Distributori di carburante in genere - Stazione di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico - Autorimesse - Autosili - Parcheggi

L'assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti occorrenti per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A parziale deroga dell'art. R16 lett. c) e d) delle Condizioni Generale Responsabilità Civile, l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni ai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività assicurata, e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni mezzo danneggiato.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto o incendio.

Art. R27C - Distributori di carburante in genere - Stazione di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico - Autorimesse - Autosili - Parcheggi

L'assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti occorrenti per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A parziale deroga dell'Art. R16 lett. n) punto 1 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati dal carburante venduto, restando esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni mezzo danneggiato.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto o incendio.

Art. R28 - Negozi e depositi commerciali, esclusi. bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante.

L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Quando in polizza sia prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Polizza n° 2061.32.001149

stampata in data 29/12/2010

9/15

MOD. RCG 2 - ED. 07/2007

titolo effettuate.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di un bar.

L'assicurazione è estesa inoltre alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti in polizza, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose verificatisi in relazione all'attività prestata a favore dell'Assicurato e, pertanto, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti. Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende i danni agli indumenti e oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi danaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Tale estensione di garanzia viene prestata con l'applicazione una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per persona danneggiata.

Esclusivamente per le sciovie l'assicurazione comprende, infine, i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e limitatamente al periodo di attività degli stessi per l'esercizio dello sport della neve.

Art. R35 - Istituti di vigilanza

L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.

Art. R36 - Farmacie

L'assicurazione comprende, a parziale deroga dell'art. R16 lett. n) punto 1 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

Art. R37 - Istituti di educazione e istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori

L'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto Cattolica non agirà in rivalsa nei loro confronti:
- la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella qualità di committente.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

Art. R38 - Associazioni, società e scuole sportive

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar. L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di attrezzature, impianti e materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.

L'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

Polizza n° 2061.32.001149

stampata in data 29/12/2010

MOD. RCG 2 - ED. 07/2007

11 / 15

cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni della legge vigente.

Sono compresi in garanzia i danni provocati dai cani impiegati dall'Assicurato durante l'esercizio della caccia, con una franchigia assoluta di euro 50,00 (cinquanta/00) per sinistro.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei, nonché dei territori asiatici dei paesi già facenti parte dell'URSS.

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

Rischi esclusi dall'assicurazione

La garanzia non è operante:

- a) se l'Assicurato non sia in possesso dei requisiti di età e di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria previsti per legge;
- b) se l'Assicurato non sia in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia:
- c) se l'attività venatoria venga svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- d) per danni da incendio;
- e) per danni, anche da furto, a cose e animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- f) per danni inerenti alla proprietà ed all'uso di mezzi di trasporto e locazione in genere.
- g) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- h) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.

Art. R45 - Trattamenti chimici

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Qualora l'assicurazione sia estesa all'uso di aeromobili, sono esclusi i danni dei quali sia responsabile l'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea.

Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose e a contaminazioni di colture.

Art. R46 - R.C. della famiglia

L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile dell'Assicurato e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.

Sono altresì compresi i seguenti rischi:

- pratica di attività sportive in genere, escluse le competizioni di carattere agonistico;
- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'Assicurato, ivi compresa l'antenna televisiva;
- detenzione e uso esclusivamente personale di armi da fuoco a scopo di difesa da parte dell'Assicurato, purché munito di regolare porto di armi, escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia;
- proprietà e uso di velocipedi, veicoli a mano, barche a remi senza motore e wind-surfs;
- proprietà di animali domestici escluso il cane.

stampata in data 29/12/2010 MOD

MOD. RCG 2 - ED. 07/2007

Polizza n° 2061.32.001149



Condizioni particolari di responsabilità civile (Operanti soltanto se espressamente richiamate nello stampato MOD. RCG 1)

P	PATTI SPECIALI
Barrier Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Com	DICHIARAZIONI
Il contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscriz fascicolo informativo contenente:	ione della polizza e ai sensi del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il
- la nota informativa MOD. RC G 5 - ED. 12/2010	
 le condizioni di assicurazione MOD. RCG 2 - ED. 07/2007 modulo di proposta, ove previsto 	
	CONTRAENTE
CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1892, 1893 E 1894 C.C. IL CONTRAENT	E DICHIARA CHE
- Il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali la Società	
- Nell'ultimo triennio non ha subito danni, nè è stato coinvolto in sinistri relativ	
- Non ha altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso contrario quali NES	
 Non ha avuto polizze annullate per sinistro; in caso contrario quali NESSUI Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare di prima della data di effetto della presente polizza 	NA urante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi
IL CONTRAENTE DICHIARA INOLTRE DI AVER RICEVUTO, PRESO VISI - INFORMATIVA PRIVACY (D. LGS. N° 196 DEL 2003 E SUCCESSIVE MO	
- INFORMATIVA FRIVACT (D. EGG. N. 190 DEL 2000 E GOGGEGGIVE MO	CONTRAENTE
AGLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C., IL CONTRAENTE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:	EDICHIARA DI APPROVARE SPECIFICATAMENTE LE DISPOSIZIONI DEI SEGUENTI ARTT.
- ART. R2 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	
- ART. R8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO - ART. R9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE	
- ART. R11 FORO COMPETENTE - ART. R17 REGOLAZIONE DEL PREMIO	CONTRACNITE
	CONTRAENTE
·	
	ti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento dell
stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto all	a prestazione.
Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguen -assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all	
	che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
L PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO PER LA PRIMA RATA DI PREMIO E' STATO	D EFFETTUATO ALLA FIRMA DELLA PRESENTE, A MIE MANI IN
1 31/12/20(0	
	AGENTE O INCARICATO
	ASSICHE MARESTAN
	AG GEN, CAMOLICA ASCIN.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Informazioni generali

Dati Societari

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona – tel. 0458391111 – fax 0458391112 – sito internet: www.cattolica.it – e-mail: cattolica@cattolicaassicurazioni.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione ll'albo Imprese ISVAP n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.265 milioni di euro (capitale sociale: 162 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 979 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,13 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato nella forma "con tacito rinnovo".

AVVERTENZA: Il contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione alla Società tramite lettera raccomandata a.r. che deve pervenire alla Società almeno sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art R9 delle condizioni generali di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il presente contratto tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i clienti per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza così come meglio specificato e regolamentato:

- dall'art.R13 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia;
- dall'art.R20 (operante soltanto se espressamente indicato il relativo massimale nello stampato MOD. RCG1) delle condizioni generali di responsabilità civile cui si rinvia;
- dalle condizioni speciali che integrano la descrizione del rischio e le condizioni generali di assicurazione (qualora essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati) comprese tra l'art. R23 e l'art. R52 e precisamente:
- art. R23 "Animali";
- art. R24 "Mezzi Sgombraneve Mezzi Di Sollevamento e trasporto di cose - Scale Aeree";
- art. R25 "Acquedotti Canali ad uso irriguo Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole";
- art. R26 "Gas di petrolio liquefatti GPL";
- art. R27 "Distributori di carburante in genere Stazione di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico - Autorimesse - Autosili – Parcheggi";
- art.R28 "Negozi e depositi commerciali, esclusi. bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini";
- art. R29 "Insegne e cartelli pubblicitari";
- art. R30 "Alberghi Pensioni Residences Ostelli Campeggi";

- art. R31 "Ascensori Montacarichi Montavivande
 Scale Mobili";
- art. R32 "Istituti per trattamenti estetici Istituti di cultura fisica - Massaggiatori - Callisti e pedicure";
- art. R33 "Bar, pasticcerie e gelaterie Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie -Esercizi affini":
- art. R34 "Servizi pubblici di locomozione e trasporto";
- art. R35 "Istituti di vigilanza";
- art. R36 "Farmacie";
- art. R37 "Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione -Colonie - Oratori e ricreatori";
- art. R38 "Associazioni, società e scuole sportive";

- m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
- n) cagionati da:
 - 1. prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
 - 2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 - 3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- o) derivanti da proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- p) derivanti da:
 - 1. detenzione o impiego di esplosivi;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- s) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- t) provocati da campi elettromagnetici;
- u) derivanti da umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali;
- v) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Si precisa che:

- l'esclusione c) e d) è parzialmente derogata dalla condizione speciale "Distributori di carburante in genere Stazione di servizio per veicoli a motore Stazioni di lavaggio automatico Autorimesse Autosili Parcheggi" di cui all'art. R27 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, quando essa sia riferita al rischio "Distributori di carburante in genere Stazione di servizio per veicoli a motore Stazioni di lavaggio automatico Autorimesse Autosili Parcheggi";
- l'esclusione n) punto 1. è parzialmente derogata dalla condizione speciale "Alberghi Pensioni Residences Ostelli Campeggi" di cui all'art. R30 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, quando essa sia riferita al rischio "Alberghi Pensioni Residences Ostelli Campeggi";
- l'esclusione n) punto 1. è parzialmente derogata dalla condizione speciale "Bar, pasticcerie e gelaterie Ristoranti, pizzerie, tavole calde Mense aziendali Birrerie Esercizi affini" di cui all'art. R33 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, quando essa sia riferita al rischio "pasticcerie e gelaterie Ristoranti, pizzerie, tavole calde Mense aziendali Birrerie Esercizi affini";
- l'esclusione n) punto 1. è parzialmente derogata dalla condizione speciale "Farmacie" di cui all'art. R36 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, quando essa sia riferita al rischio "Farmacie".
- l'esclusione k) è parzialmente derogata dalla condizione speciale "Cinematografi, teatri" di cui all'art. R40 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, quando essa sia riferita al rischio "Cinematografi, teatri";
- tutte le suddette esclusioni sono abrogate e sostituite dall'art. R44 quando l'assicurazione sia riferita al rischio "Cacciatori":
- l'esclusione o) è sempre eliminata dalla condizione speciale "Proprietà e conduzione di fabbricati" di cui all'art. R47 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, quando essa sia riferita al rischio "fabbricati";
- l'esclusione g) e l) è parzialmente derogata dalla condizione speciale "Lavoro presso Terzi" di cui all'art. R48 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, quando essa sia riferita al rischio "lavoro presso terzi";
- l'esclusione p) punto 1. è parzialmente derogata dalla condizione speciale "Detenzione e impiego di esplosivi" di cui all'art. R51 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, quando essa sia riferita al rischio "detenzione e impiego di esplosivi";
- l'esclusione f) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione particolare "Danni a mezzi sotto carico e scarico" di cui all' art. RL delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;

- art. R27 "Distributori di carburante in genere Stazione di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico - Autorimesse - Autosili - Parcheggi";
- art.R28 "Negozi e depositi commerciali, esclusi. bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini";
- art. R29 "Insegne e cartelli pubblicitari";
- art. R30 "Alberghi Pensioni Residences Ostelli -Campeggi";
- art. R31 "Ascensori Montacarichi Montavivande -Scale Mobili ";
- art. R32 "Istituti per trattamenti estetici Istituti di cultura fisica - Massaggiatori - Callisti e pedicure";
- art. R33 "Bar, pasticcerie e gelaterie Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie -Esercizi affini":
- art. R34 "Servizi pubblici di locomozione e trasporto";
- art. R36 "Farmacie";
- art. R37 "Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie -Oratori e ricreatori":
- art. R38 "Associazioni, società e scuole sportive";
- art. R39 "Stabilimenti balneari ";
- art. R40 "Cinematografi, teatri";
- art. R41 "Night clubs Discoteche Sale da gioco -Circoli ricreativi/culturali";
- art. R42 "Riserve di caccia Riserve di pesca";
- art. R44 "Cacciatori"; art. R45 "Trattamenti chimici";
- art. R46 "R.C. della famiglia";
- art. R47 "Proprietà e conduzione di fabbricati";
- art. R48 "Lavoro presso Terzi";
- art. R50 "Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione

- e demolizione effettuati in fabbricati occupati";
- art. R51 "Detenzione e impiego di esplosivi";
- art. R52 "Lavori edili e stradali":
- RB) "Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti";
- RC) "Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.";
- RH) "Danni cagionati da prestatori di lavoro temporaneo":
- RL) "Danni a mezzi sotto carico o scarico":
- RM) "Danni a condutture ed impianti sotterranei":
- RN) "Danni da cedimento o franamento del terreno":
- RO) "Danni da interruzioni o sospensioni di attività":
- RP) "Danni da furto":
- RQ) "Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (Legge 24/06/1997 n.196), lavoratori atipici e parasubordinati (Legge 08/08/1995 n.335)";
- RR) "Inquinamento accidentale";
- RT) "Danni a veicoli ";
- RU) "Qualifica di terzi a dipendenti di altre imprese, a fornitori, clienti, consulenti":
- RV) "R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore":
- RX) "Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata";
- RW) "Responsabilità civile postuma da posa in opera e manutenzione di impianti";
- RZ) "Rischi complementari".

Franchigie scoperti e limiti di indennizzo

AVVERTENZA: Sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo all'interno dei seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

- art. R18 "Gestione delle vertenze Spese di resistenza":
- art. R20 "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)'
- art. R23 "Animali";
- art. R27 "Distributori di carburante in genere Stazione di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico - Autorimesse - Autosili - Parcheggi";
- art.R28 "Negozi e depositi commerciali, esclusi. bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini";
- art. R33 "Bar, pasticcerie e gelaterie Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie -Esercizi affini":
- art. R34 "Servizi pubblici di locomozione e trasporto";
- art. R36 "Farmacie";
- art. R40 "Cinematografi, teatri";
- art. R43 "Velocipedi";
- art. R44 "Cacciatori";
- art. R47 "Proprietà e conduzione di fabbricati";
- art. R48 "Lavoro presso Terzi";
- art. R49 "Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento":

- art. R50 "Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati";
- RL) "Danni a mezzi sotto carico o scarico";
- RM) "Danni a condutture ed impianti sotterranei";
- RN) "Danni da cedimento o franamento del terreno":
- RO) "Danni da interruzioni o sospensioni di attività":
- RP) "Danni da furto";
- RR) "Inquinamento accidentale";
- RT) "Danni a veicoli":
- RV) "R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore";
- RX) "Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata";
- RW) "Responsabilità civile postuma da posa in opera e manutenzione di impianti";
- RZ) "Rischi complementari".

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: Il contraente può recedere dal presente contratto mediante raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. R9 delle condizioni generali di assicurazione.

Per i contratti di durata pluriennale – trascorso il quinto anno – è data la facoltà al Contraente di recedere dall'impegno contrattuale senza oneri e con il solo preavviso di sessanta giorni.

AVVERTENZA: Cattolica può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni. Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. R8 delle condizioni generali di assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C.)

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 22,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio all'art. R7 delle condizioni generali di assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati:

- Nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- Numero della polizza e nominativo del contraente;
- Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06/42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della

The also were

per nostro conto quali legali, periti e medici; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria; cliniche mediche; società di riparazione danni; società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e di stampa; società di servizi amministrativi; società di servizi assicurativi quali valutazione dei rischi, gestione e liquidazione dei sinistri; società di servizi postali; società di revisione; società di ricerche di mercato; società di informazione commerciale, società di servizi investigativi, società di recupero crediti.

Sempre per il perseguimento delle medesime finalità potremmo avere la necessità di trasmettere i Suoi dati ad altri soggetti terzi: ANIA, ISVAP, CONSAP, Casellario Centrale Infortuni, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (ad esempio: INPS, INAIL, ecc.), altri organismi consortili propri del settore assicurativo (ad esempio: Convenzione Assicurativa Risarcimento Diretto CARD, Concordato Cauzione e Credito, Pool Handicappati, ecc.).

In alcuni casi la comunicazione avviene per obbligo di Legge, regolamento o normativa nazionale o comunitaria (lo prevedono ad esempio la disciplina di antiriciclaggio e la normativa in materia di controllo societario e contabile e di vigilanza sull'attività assicurativa), oppure per l'esercizio di azioni a tutela dell'attività assicurativa, ad esempio, contro le frodi.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie di soggetti terzi.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

IV. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei ha il diritto, ai sensi della Legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento. Qualora i dati siano trattati in violazione della Legge, Lei ha il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. Inoltre Lei si può opporre in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per visionare l'elenco aggiornato dei responsabili per i trattamenti, Lei si potrà rivolgere a **Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa**, Titolare del trattamento dati, contattando il **Centro di Competenza Privacy e Sicurezza delle informazioni**, Lungadige Cangrande n. 16 – 37126 Verona, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo <u>privacy@cattolicaassicurazioni.it</u>.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. R1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. R2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

Art. R3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto di Cattolica al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, <u>non trasferibile</u>, intestato o girato a Cattolica o all'agente in qualità di agente Cattolica;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario Cattolica o l'agente in qualità di agente Cattolica.

Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di importo complessivamente superiore a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante.

Art. R4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. R5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. R6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Cattolica è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. R7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITÁ CIVILE

Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Art. R13 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 222 del 12 Giugno 1984, per i danni subiti da terzi.

Art. R14 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente o affine convivente con le predette persone o con l'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. R15 - Estensione territoriale

La garanzia R.C.T., vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

Art. R16 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da proprietà o uso di:
 - 1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - 2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore:
 - 3. aeromobili:
 - 4. veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
- b) conseguenti a:
 - 1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - 2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3. alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) a condutture e impianti sotterranei;
- i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
- il pagamento della differenza attiva dovuta;

Cattolica può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per Cattolica di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Cattolica fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

Cattolica ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. R18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

Cattolica assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Cattolica ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Cattolica non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. R19 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Condizioni speciali che integrano la descrizione del rischio e le condizioni generali di responsabilità civile

(Quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

Art. R23 - Animali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali.

Sono esclusi i danni:

- ai mezzi su cui gli animali vengono trasportati;
- alle coltivazioni;
- da contagio:
- alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

Limitatamente ai soli danni a cose la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa assoluta per ogni sinistro di:

- euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per i cavalli;
- euro 150,00 (centocinquanta/00) per tutti gli altri animali.

Art. R24 - Mezzi sgombraneve - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Scale aeree L'assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale.

Art. R25 - Acquedotti - Canali ad uso irriguo - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dall' esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose derivanti dalla proprietà delle condutture.

Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona derivanti da erogazione di acqua alterata.

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate e dighe;
- agli apparecchi e impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato.

Art. R26 - Gas di petrolio liquefatti GPL

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli utenti per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, qualora tali danni siano direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonché il regolatore di pressione e il tubo, esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; la garanzia è operante solo quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.

A parziale deroga dell'art. R16 lett. n) punto 1, delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto, indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, **purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.**

Quando l'assicurazione comprenda il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, nell'esercizio di tali loro attività; sono comprese in garanzia le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, sempreché esse vengano effettuate da persona abilitata a norma delle disposizioni vigenti.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Art. R29 - Insegne e cartelli pubblicitari

L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.

Art. R30 - Alberghi - Pensioni - Residences - Ostelli - Campeggi

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esistenza dei servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristoranti, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi.

L'assicurazione comprende, a parziale deroga dell'art. R16 lett. n) punto1 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, i danni cagionati, entro un anno dalla consegna è comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Fermo quanto precede, per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Qualora non sia diversamente pattuito nella descrizione del rischio, l'assicurazione non comprende i rischi derivanti dall'esistenza di stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.

Art. R31 - Ascensori - Montacarichi - Montavivande - Scale Mobili

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione, essa comprende i danni che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione; sono invece esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.

Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini.

L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

Art. R32 - Istituti per trattamenti estetici - Istituti di cultura fisica - Massaggiatori - Callisti e pedicure

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Art. R33 - Bar, pasticcerie e gelaterie - Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Salvo patto speciale sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

Art. R34 - Servizi pubblici di locomozione e trasporto

L'assicurazione è efficace a condizione che l'impianto descritto in polizza:

- sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita;
- sia stato conseguentemente autorizzato l'esercizio;
- siano state adempiute le eventuali prescrizioni tecniche (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:

- al possesso, da parte degli istruttori dipendenti dell'Assicurato, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e degli allievi comprovati da apposita certificazione medica ove richiesta.

Art. R39 - Stabilimenti balneari

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di palestre campi sportivi, ristoranti, sale da ballo parcheggi, nonché i danni provocati da imbarcazioni o natanti dati a noleggio.

Art. R40 - Cinematografi, teatri

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

A parziale deroga dell'art. R16 lett. k) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'assicurazione comprende, semprechè esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'articolo 1784 del Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori.

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

Art. R41 - Night clubs - Discoteche - Sale da gioco - Circoli ricreativi / culturali L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali. Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

Art. R42 - Riserve di caccia - Riserve di pesca

L'assicurazione non comprende i danni durante lo svolgimento dell'attività venatoria. Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle coltivazioni nonché i rischi relativi all'esistenza di dighe.

Art. R43 - Velocipedi

L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per sinistro.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

Art. R44 - Cacciatori

Gli articoli R13 - R14 - R15 e R16 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile che regolano l'assicurazione si intendono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Oggetto dell'assicurazione

Cattolica risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni

Art. R47 - Proprietà e conduzione di fabbricati

A parziale deroga dell'art. R16 lett. o) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'assicurazione opera altresì per il rischio della proprietà dei fabbricati descritti nel MOD. RCG 1 - ED. 04/2005 (compresa la proprietà di antenne radiotelevisive e aree di pertinenza).

Si conviene che, se al momento del sinistro, il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, superi di oltre il 20% il valore dichiarato, Cattolica, risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione. Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- rigurgiti di fogne;
- proprietà di parchi e attrezzature sportive e per giochi.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun sinistro.

Art. R48 - Lavori presso Terzi

(esclusi quelli di cui all'art. R50)

A parziale deroga dell'art. R16, lettera g) e l) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile , l'assicurazione è estesa ai danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate rispettivamente con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun periodo assicurativo annuo.